

XVI legislatura

**Esenzioni e riduzioni del  
prelievo obbligatorio.  
Una analisi del bilancio per il  
2011.**

Novembre 2010  
n. 39



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato la dott.ssa Alessia Picardi nell'ambito  
di uno stage di studio presso il Servizio Bilancio del  
Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

INTRODUZIONE.....	1
1. Le <i>tax expenditures</i> : aspetti definatori.....	2
1.1. La classificazione dell'OCSE.....	3
1.2. L'esperienza degli altri paesi.....	4
1.3. Le spese fiscali: perché l'interesse?.....	5
2. Le agevolazioni tributarie per il triennio 2011-2013 nell'allegato al ddl di bilancio per il 2011.....	7
2.1. I problemi di classificazione.....	8
2.2. La quantificazione delle misure.....	11
2.3. I problemi di individuazione del benchmark.....	14
3. Analisi delle <i>tax expenditures</i> .....	16

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro esamina ed elabora l'elenco delle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2011<sup>1</sup>.

L'analisi si pone l'obiettivo di illustrare le cd. "spese fiscali" (*tax expenditures*) e si basa su criteri definatori e quadro metodologico di riferimento mutuato dai lavori dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Il lavoro si pone in continuità con l'analisi già svolta in occasione dell'esame del bilancio per il 2010<sup>2</sup>, ma presenta una migliore potenzialità esplicativa grazie al maggior dettaglio informativo connesso con le innovazioni introdotte con la riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'analisi dei dati evidenzia l'esistenza di alcune difficoltà metodologiche nei criteri di presentazione delle misure, che ancora limitano la capacità di lettura delle informazioni fornite (cfr. paragrafo 2). Per tali motivi le analisi presentate mantengono un carattere preliminare e sono suscettibili di ulteriori miglioramenti.

---

<sup>1</sup> Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, AS 2465, Tab.1.

<sup>2</sup> Servizio del bilancio, "Esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio. Una analisi preliminare." Elementi di documentazione n. 19, Ottobre 2009.

## 1. Le *tax expenditures*: aspetti definitivi

Definire il fenomeno delle spese fiscali non è operazione semplice e univocamente condivisa.

L'OCSE definisce le *tax expenditures* (spese fiscali, secondo la traduzione italiana comunemente accettata) come il trasferimento di risorse pubbliche realizzato attraverso la riduzione degli obblighi fiscali<sup>3</sup>. In particolare, usa il termine "sussidio" se tale trasferimento è direttamente collegato all'acquisto di un bene, ed il termine "trasferimento" se invece non esiste una specifica destinazione. Si tratta di abbattimenti del debito di imposta imputabili a diverse disposizioni legislative: deduzioni, detrazioni, esclusioni, esenzioni e aliquote ridotte, le quali, comportando una riduzione del gettito erariale, producono sul bilancio pubblico un effetto analogo ad un aumento di spesa. Da ciò il termine *tax expenditures*.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI)<sup>4</sup> definisce le *tax expenditures* quali entrate a cui lo Stato rinuncia in virtù delle disposizioni fiscali emanate annualmente e che spesso sono utilizzate in luogo di espliciti programmi di spesa.

Secondo altre definizioni le *tax expenditures* sono genericamente conosciute come "facilitazioni; aiuti; sussidi di natura fiscale"<sup>5</sup> o indicate all'interno di "disposizioni di legge, regolamenti o prassi che riducono o posticipano le entrate fiscali rispetto ad una di imposizione base di riferimento in favore di una ristretta popolazione di contribuenti"<sup>6</sup>.

Nello specifico, le definizioni mostrano una base comune, rispetto alla quale ci si tende a muovere in maniera più o meno ampia a seconda del contesto nazionale analizzato.

Il carattere di univocità della definizione viene meno per l'incertezza della individuazione della cd. imposizione-base di riferimento (*basic tax structure* o *benchmark*), rispetto alla quale riconoscere l'aspetto di diversità che le spese fiscali richiamerebbero. In pratica, definire le *tax expenditures* mostra complicità per il fatto che "alcune misure fiscali non possono essere prontamente classificate come parte di un *benchmark* oppure un'eccezione di esso"<sup>7</sup>.

Riuscire ad analizzare correttamente il fenomeno presuppone, pertanto, la capacità di scindere quelle riduzioni della base imponibile o

---

<sup>3</sup> Cfr. OECD, *Journal on Budgeting*, Vol. IV, n. 1, 2004, pag. 130.

<sup>4</sup> Cfr. FMI, *Manual on Fiscal Transparency 2007*, pag. 76.

<sup>5</sup> Cfr. Schick, A. (2007). *Off-budget Expenditure: An Economic and Political Framework*, OECD Journal of Budgeting, Vol. 7, No. 3, OECD, Paris

<sup>6</sup> Anderson, B. (2008). *Powerpoint presentation at the Asian Senior Budget Officials meeting*, 10-11 January 2008, Bangkok, Thailand

<sup>7</sup> Whitehouse, E. (1999). *The Tax Treatment of Funded Pensions, Social Protection Discussion Paper Series*, The World Bank, Washington DC.

della imposta che si presentano come aspetto costitutivo del tributo e, come tale, riconducibile alle forme in cui si articola l'imposta, da quelli che, invece, si presentano come eccezioni alla imposizione-base di riferimento e, quindi, riconducibili alla fattispecie delle *tax expenditures*.

### 1.1. La classificazione dell'OCSE

Gli studiosi dell'OCSE propongono una classificazione delle *tax expenditures* tale da permettere un confronto tra le varie esperienze nazionali<sup>8</sup>. Le categorie sono individuate per le spese fiscali relative al:

- Basso reddito, non collegate al lavoro;
- Politiche di partecipazione al lavoro (*Make work pay*);
- Politiche riferite ai trattamenti previdenziali;
- Benefici per i lavoratori dipendenti (di natura non sanitaria e non legata al pensionamento);
- Istruzione;
- Salute;
- Edilizia;
- Affari generali e investimenti;
- Ricerca e sviluppo;
- Sostegno alle imprese;
- Agevolazioni al reddito da capitale;
- Relazioni intergovernative;
- No-profit;
- Altro.

La scelta delle suddette categorie è stata compiuta al fine di riflettere la tipica gamma di programmi fiscali usati nei principali contesti internazionali. Un elemento di criticità delle analisi comparate rimane, peraltro, quello relativo alla definizione del "*benchmark*". Ancora una volta, trattamenti differenziati di fattispecie specifiche possono essere ricondotti alla presenza di *tax expenditures*, ma possono spesso anche riflettere caratteristiche del sistema di prelievo relativo a quella fattispecie del paese esaminato.

---

<sup>8</sup> Cfr. *Tax Expenditures in OECD Countries*, 2010

## 1.2. L'esperienza degli altri paesi

Sul fronte internazionale, molti dei Paesi OCSE (Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Stati Uniti) hanno da tempo riconosciuto l'importanza di controllare il fenomeno delle spese fiscali, mediante un monitoraggio costante dell'ammontare di benefici o agevolazioni autorizzate annualmente in virtù delle modifiche imposte al sistema fiscale di base; il fine è quello di quantificare il volume di minore gettito registrato e di verificare la coerenza di tali forme agevolative rispetto al sistema tributario.

Ad oggi, tuttavia, solo un numero ristretto di Stati è in grado di operare un conteggio preciso delle agevolazioni tributarie disposte all'interno dei relativi documenti di bilancio, riuscendo a pervenire ad una quantificazione precisa degli effetti che i singoli programmi di sgravio hanno in termini di equità ed efficienza sul sistema di tassazione nel suo complesso. Si analizzano brevemente di seguito, a titolo d'esempio, le esperienze maturate nei tre paesi più avanzati nell'attività di monitoraggio delle spese fiscali: Canada, Regno Unito e Stati Uniti, come illustrati nel citato documento pubblicato dall'OCSE<sup>9</sup>.

La tabella 1 riporta i valori relativi alla percentuale delle *tax expenditures* in relazione al PIL, al totale del gettito erariale e alla numerosità delle agevolazioni complessive.

Tab. 1

	1994	2001	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2014
	<i>% rispetto al PIL</i>									
<b>Canada</b>		6,21	6,22	7,26	7,74	7,8	7,7	7,68		
<b>Regno Unito</b>					12,79	12,79	12,54	12,54		
<b>Stati Uniti</b>	6,03	6,89	7,05	6	6,27	5,96	5,97	5,61	5,73	6,47
	<i>% rispetto alle entrate totali</i>									
<b>Canada</b>		46,51	51,46	62,57	67,05	67	66,38	66,75		
<b>Regno Unito</b>					39,53	39,53	37,97	37,97		
<b>Stati Uniti</b>				60,88	58,4	53,03	58,59	72,65	68,63	58,56
	<i>numerosità</i>									
<b>Canada</b>		177	178	180	186	191				
<b>Regno Unito</b>					381	381	383	383		
<b>Stati Uniti</b>			135	146	155	158	164	164	164	

Fonte: OCSE (2010)

<sup>9</sup> Cfr. *Tax Expenditures in OECD Countries*, 2010

Da una semplice analisi dei dati si può verificare come il valore degli indicatori sia in aumento negli esercizi considerati e per i tre paesi, confermando l'evidenza di un aumento generalizzato del ricorso allo strumento a livello internazionale. Si nota, inoltre, la completezza informativa fornita dal *Department of Treasury's Office of Tax Analysis (OTA)* degli Stati Uniti che fornisce – oltre ai dati di consuntivo – anche dati previsionali fino al 2014.

### 1.3. Le spese fiscali: perché l'interesse?

Esistono tre motivi sostanziali che spiegano perché le *tax expenditures* possono costituire un elemento di preoccupazione, in considerazione dei quali gli organismi internazionali richiedono monitoraggio costante del fenomeno e particolare trasparenza nella esposizione dei dati.

Innanzitutto, le *tax expenditures* preoccupano per le problematiche che esse generano nei paesi che prevedono delle regole fiscali dal lato della spesa, cioè quelle regole che pongono limiti al livello o alla evoluzione della spesa. Da tale punto di vista l'utilizzo delle *tax expenditures* potrebbe prefigurare un modo per aggirare le regole di disciplina fiscale. Si comprende come una misura di esenzione o detrazione a favore di una determinata platea di beneficiari possa realizzare precisi obiettivi di *policy* e sfuggire ai vincoli fiscali che invece opererebbero qualora fosse formulata come programma di spesa.

Preoccupazioni in tal senso sono rilevabili anche all'interno delle innovazioni in discussione in sede sovranazionale, con il pacchetto di riforma della *governance* economica europea. In particolare, la proposta di Direttiva Comunitaria sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523), nel Capitolo relativo alla trasparenza dei bilanci pubblici (capitolo VI, art. 13, comma 2, *Trasparenza delle finanze pubbliche e portata globale dei quadri di bilancio*), prescrive che gli stati membri diano adeguata evidenza alle spese fiscali nei bilanci pubblici, nei quali "dovranno pubblicare informazioni dettagliate sugli impatti delle spese fiscali nell'ambito dei rispettivi stati di entrata".

Secondariamente, le *tax expenditures* possono produrre effetti negativi sulla capacità di valutare se l'allocazione delle risorse pubbliche riflette le priorità politiche. L'articolazione degli interventi su più strumenti,



con la coesistenza di programmi di spesa e agevolazioni di entrata rende difficile avere una prospettiva unitaria dei benefici complessivi concessi a un determinato settore o delle risorse destinate ad una certa finalità.

Si ricorda che, secondo i principi di contabilità nazionale, le *tax expenditures* dovrebbero essere iscritte tra le componenti di spesa, mentre le entrate dovrebbero essere registrate nell'importo lordo. Se tale principio fosse applicato, le due questioni appena segnalate (minaccia alla disciplina fiscale e alla efficienza allocativa) non si porrebbero.

Ancora, le *tax expenditures* possono generare effetti negativi dal punto di vista dell'equità del sistema tributario. Le detrazioni e le deduzioni alterano di fatto l'aliquota fiscale nominale, modificando così la progressività dei sistemi di prelievo; in tal senso possono diminuire il livello di equità verticale del sistema. Inoltre, possono accrescere la discriminazione tra contribuenti, poiché, secondo il principio dell'equità orizzontale, soggetti con caratteristiche analoghe dovrebbero essere percossi dal tributo nella stessa misura. Si pensi, ad esempio, a due imprese con un bilancio analogo ma che operano in diversi settori, di cui uno agevolato e l'altro no.

Va però sottolineato come tali discriminazioni siano in generale volute, perché si ritiene che alcune categorie sociali o settori industriali necessitino di trattamenti agevolati, atti a raggiungere determinati obiettivi economici e sociali. L'elemento critico sarebbe rinvenibile nella eventuale scarsa trasparenza degli interventi che intervengono sul *benchmark* del sistema di prelievo, senza una piena consapevolezza degli effetti in termini di equità verticale e orizzontale.

In linea generale, la preoccupazione maggiore nei confronti delle *tax expenditures* deriva dalla riduzione del grado di trasparenza che tali misure possono implicare. L'FMI vede nel ricorso eccessivo alle *tax expenditures* una minaccia alla *fiscal transparency*; per questo raccomanda di integrare i documenti di bilancio presentati ogni anno, con un riepilogo delle misure previste annualmente, indicando la finalità di ogni disposizione, la sua durata e i soggetti beneficiari. Come anche raccomandato nel *OECD Best Practices for Budget Transparency*<sup>10</sup>, inoltre, la relazione dovrebbe essere completata da una stima approssimativa dell'impatto finanziario di ogni agevolazione prevista.

---

<sup>10</sup> Cfr. *OECD Journal on Budgeting*, Volume 1, Number 3 (2001). <http://www.oecd.org/>.

## **2. Le agevolazioni tributarie per il triennio 2011-2013 nell'allegato al ddl di bilancio per il 2011**

La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, approvata nel dicembre 2009 (legge n. 196 del 2009) conferma e innova quanto già previsto dalla legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Conferma, con l'articolo 21 che ricalca la previgente legislazione, la previsione per cui la nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata riporta gli effetti connessi alle disposizioni normative recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con la specificazione, per ciascun caso esaminato, della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie di beneficiari e degli obiettivi perseguiti (lettera *a*), comma 11 dell'art. 21). Innovava, poiché prevede – oltre alla enumerazione delle misure introdotte nell'esercizio (di cui si dà indicazione separata) – l'elencazione degli effetti connessi a tutte le disposizioni normative vigenti.

In coerenza con quanto previsto dalla legge di contabilità, nel disegno di legge di bilancio per il 2011-2013, il primo cui si applica la nuova normativa, le informazioni relative alle forme agevolative del sistema tributario vengono ripartite su due allegati, A e B, che contengono rispettivamente l'insieme di tutte le disposizioni vigenti per i tre anni considerati e quelle introdotte o prorogate nel periodo 1° settembre 2009 - 31 agosto 2010.

Gli allegati A e B propongono anche una diversa modalità di esposizione dei dati rispetto agli anni precedenti. In particolare, la struttura si presenta in forma più compatta e sintetica rispetto alla precedente descrizione su schede, che poco si prestavano a procedimenti di aggregazione quantitativa delle agevolazioni elencate. Con riferimento ai contenuti, analogamente ai bilanci dei precedenti esercizi, per ciascuna forma di esenzione o riduzione di prelievo vengono presentate numerose informazioni, relative alla descrizione della norma, alla natura del trattamento di favore, alle categorie di soggetti coinvolti nonché agli obiettivi perseguiti. Manca, però, rispetto agli allegati proposti in precedenza, l'indicazione dei settori su cui si viene ad operare.

La modifica dei criteri di classificazione comporta un incremento considerevole del numero delle voci registrate, portandosi da un complesso di circa 60-70 per gli anni fino al bilancio 2010, a 242 voci presenti nello stato di previsione di entrata per il triennio 2011-2013.

Le voci vengono scandite secondo un ordinamento cronologico crescente, dal 1954 al 2010, prendendo in considerazione le disposizioni di

legge che, introdotte in esercizi addietro, continuano a far registrare effetti sui tre anni del bilancio in esame 2011-2013 (ALLEGATO A). È prevista, inoltre, una elencazione separata degli impatti di gettito derivanti da norme introdotte o prorogate nel periodo 1 settembre 2009 – 31 agosto 2010 (ALLEGATO B).

Nonostante l'evidente miglioramento nella struttura espositiva dei dati, le informazioni fornite presentano ancora alcuni limiti rispetto a tre aspetti principali, che verranno di seguito analizzati con maggior dettaglio. Il primo riguarda l'insoddisfacente struttura informativa delle voci, per le quali manca un modello di classificazione "chiuso" (cioè formato da un numero predeterminato di categorie) e quindi non risulta possibile effettuare una aggregazione per settore di intervento o per beneficiario. Il secondo verte sulla quantificazione degli effetti delle misure elencate, non adeguatamente supportata da elementi informativi sulla realizzazione storica e sulla dinamica futura. Il terzo si riferisce alla mancata differenziazione delle misure in relazione all'allontanamento dal *benchmark*, cioè alla distanza da una imposizione-base di riferimento, aspetto che non sembra consentire di distinguere tra struttura qualificante dell'imposta da una parte ed esenzioni o riduzioni del prelievo dall'altra, le quali si allontanano da tale struttura qualificante e, in quanto tali, sono riconducibili a spese fiscali.

## **2.1. I problemi di classificazione**

L'elenco presentato con il ddl di bilancio per il 2011 reca le indicazioni (prescritte dalla legge di contabilità) relative alla natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari, nonché degli obiettivi perseguiti. Esso, peraltro, per ciascuno di questi attributi, propone una classificazione aperta, ovvero per ogni voce presenta una descrizione articolata delle caratteristiche del beneficiario o della natura delle agevolazioni o degli obiettivi perseguiti. Tale aspetto impedisce, però, di effettuare una lettura sintetica delle informazioni, aggregando le informazioni secondo categorie analitiche, al fine di evidenziare le finalità degli interventi agevolativi o la natura delle misure.

Per realizzare tale obiettivo è stato, quindi, necessario procedere all'individuazione di categorie che consentissero di aggregare – per classi omogenee – le voci dell'allegato A. La soluzione adottata fa riferimento a tre

ambiti di classificazione: *natura dell'agevolazione, tipologia del tributo e settore d'intervento*. Per ciascuna di queste categorie è stato individuato un numero chiuso di raggruppamenti.

Per le prime due categorie sono state utilizzate le informazioni fornite nell'allegato A, semplificando gli aspetti descrittivi e riconducendoli ad uno schema chiuso, ispirato alle caratteristiche del sistema tributario italiano. Con riferimento alla natura dell'agevolazione le categorie utilizzate nell'analisi e facilmente desumibili dall'allegato A sono:

- crediti d'imposta;
- deduzioni;
- detrazioni;
- esclusioni;
- esenzioni;
- riduzioni d'aliquota;
- riduzioni d'imponibile.

Con riferimento alla tipologia del tributo, la descrizione delle voci presente nell'allegato A ha richiesto elaborazioni più complesse per poter attribuire gli effetti finanziari indicati a una imposta di riferimento. Sono state individuate le seguenti voci:

- accise;
- contributi previdenziali;
- imposte sostitutive;
- imposte sulle successioni;
- imposte di bollo, di registro, catastali e ipotecarie;
- tasse sulle concessioni governative;
- IVA;
- IRES;
- IRPEF;
- IRAP.

Per alcune forme d'agevolazione le informazioni disponibili non consentono di assegnare una classificazione univoca in termini di tributo, in quanto l'intervento coinvolge una pluralità di strumenti di prelievo. E' il caso, ad esempio, della deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc.), che coinvolge sia il gettito IRPEF che quello IRES. Sono state inserite quindi alcune categorie residuali che raggruppano le voci non attribuibili.

Con riferimento al settore di intervento, la classificazione delle voci ai fini della aggregazione ha richiesto una significativa componente di elaborazione delle informazioni contenute nell'allegato A. Come visto in precedenza, l'OCSE suggerisce l'adozione di categorie predefinite, al fine di individuare criteri adattabili a livello internazionale che consentano un livello minimo di comparabilità tra diverse realtà nazionali; tali categorie, però, hanno lo svantaggio di non tenere in considerazione le specificità che caratterizzano le normative fiscali dei singoli Stati.

La classificazione per settori di intervento ha comportato la rivisitazione delle categorie proposte dall'OCSE, in modo tale che – pur tenendo in considerazione le peculiarità del sistema fiscale italiano – fosse privilegiato un approccio di categorizzazione basato su specifici programmi di politica economica. Per il completamento dell'operazione di classificazione sono state utilizzate le informazioni disponibili nell'allegato A (soggetti beneficiari e obiettivi perseguiti). Tenendo in considerazione tale difficoltà, sono state individuate le seguenti categorie:

- agricoltura e pesca;
- ambiente e autovetture;
- attività produttive ed investimenti;
- edilizia e mercati immobiliari;
- famiglia;
- istruzione e cultura;
- lavoro;
- mercati finanziari;
- relazioni intergovernative;
- ricerca;
- sociale.

Per ognuno di questi settori sono stati inoltre individuati dei sottosettori, con l'obiettivo di rendere più approfondita l'analisi.

Attribuire una finalità a disposizioni complesse non è operazione facile, poiché la prospettiva degli interventi può essere plurima. Spesso la definizione del settore di intervento, legato ad un obiettivo di *policy* richiede di privilegiare un elemento distintivo rispetto a vari altri che partecipano a caratterizzare la medesima misura.

A titolo di esempio l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative relative a licenze per porto d'armi rilasciate ai dipendenti civili dello Stato è stata inserita nel settore "lavoro", nonostante l'obiettivo appaia essere quello di evitare un costo (che potrebbe verosimilmente dover essere riconosciuto o rimborsato) per i dipendenti pubblici che detengono, per esigenze di servizio, un'arma.

Oppure le forme d'agevolazione per il carburante utilizzato nel settore dei trasporti – aerei, ferroviari, marittimi e stradali, per aziende operanti sia nel settore pubblico che privato, aventi come oggetto il trasporto di passeggeri o di merci – pongono la scelta se inserire tali forme d'agevolazione nel settore "sociale" oppure nel settore "attività produttive ed investimenti" (la scelta operata ai fini della presente analisi ha privilegiato tale ultima categoria). Nel primo caso si pone un peso maggiore alla possibile finalità sociale dell'intervento, che riducendo i costi di produzione può influire – attraverso le tariffe – sul costo per gli utenti. Nel secondo caso, si pone maggior peso sulle caratteristiche complessive dei servizi prestati. Nella valutazione occorre anche tenere conto della evoluzione che ha avuto la struttura produttiva del settore (alcune volte si tratta di agevolazioni introdotte molti anni fa) o della necessità di costruire un insieme chiuso, cioè di trattare in modo analogo misure che necessariamente presentano sfumature diverse. Ad esempio, l'agevolazione per i costi di trasporto ferroviario copre sia il trasporto di persone che di merci; il fine commerciale dell'attività svolta nel trasporto merci rendono più difficile riconoscere una valenza sociale alla misura. Analogamente le agevolazioni per il trasporto aereo (dato il carattere maggiormente competitivo assunto dal settore negli ultimi anni) o per l'autotrasporto sembrerebbero più riconducibili ad incentivi di settore, mentre quello per i taxi rimangono sospesi tra le finalità di servizio pubblico e quello di settore.

Altro caso dubbio ha riguardato gli sgravi fiscali per l'acquisto dell'abitazione principale e per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso, l'alternativa era tra l'iscrivere tali voci nel settore "edilizia e mercati immobiliari" – adottando una prospettiva più dal lato dell'offerta – oppure nel settore "sociale" (come poi è stato classificato), considerandola come agevolazione diretta a sostenere l'acquisto della prima casa, in quanto bene ritenuto da tutelare socialmente in modo particolare.

## **2.2. La quantificazione delle misure**

Dall'esame delle quantificazioni delle misure riportate nell'elenco delle esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio attualmente vigenti emergono alcuni elementi di interesse metodologico.

In coerenza con quanto previsto dalla legge di contabilità, l'elenco presenta per ciascuna voce gli effetti finanziari attesi per il triennio 2011-2013.

Come già evidenziato, alcune delle misure elencate sono state introdotte nell'ordinamento da molti anni, risultando un arco temporale di approvazione che va dal 1951 al 2010. Per alcune agevolazioni – quelle successive al 1988 – è disponibile la relazione tecnica predisposta al momento dell'introduzione dell'agevolazione stessa<sup>11</sup>; per altre, non sono disponibili valutazioni *ex ante* relative agli effetti finanziari attesi dalla misura.

Tale aspetto rende evidente che l'elenco contenuto nell'allegato A dello stato di previsione dell'entrata ha richiesto la predisposizione di nuove stime. L'allegato però non specifica i criteri e le basi informative utilizzate per sviluppare le previsioni; verosimilmente, esse sono basate sui dati di consuntivo rilevabili per ciascuna delle esenzioni/riduzioni esaminate. Ad esempio, le detrazioni e deduzioni riconducibili alle diverse finalità (spese mediche, polizze assicurative, interessi per mutui prima casa, etc.), previste dalla legislazione vigente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, sono rilevabili nella Banca dati della SOGEI "Sintesi" e aggregabili per l'intera platea degli utilizzatori. Tali informazioni, però, sono disponibili con un certo ritardo e devono essere proiettate sulla base di specifiche ipotesi per formulare la previsione relativa al periodo 2011-2013.

Per le misure più recenti (legge finanziaria per il 2009, legge finanziaria per il 2010, decreti-legge nn. 40 e 78 del 2010) la mancanza di dati di consuntivo viene sopperita dalla esistenza di una relazione tecnica recente che può essere utilizzata come base per la valutazione degli effetti attesi.

Un altro dato che emerge dall'analisi dell'elenco delle agevolazioni è costituito dalla circostanza che, nella grande maggioranza dei casi, le quantificazioni riferite alle singole voci denotano un andamento costante per ciascun anno del triennio di riferimento. In proposito, si evidenzia che, in linea generale, le misure recanti incentivi possono essere con certezza assunte costanti in termini quantitativi, solo qualora sia per esse previsto un plafond entro il quale poter usufruire delle agevolazioni in esame, con l'eventuale possibilità di accedervi mediante il sistema della prenotazione (si rammenta a titolo di esempio il funzionamento del beneficio fiscale previsto per l'aggregazione delle imprese). Nella maggior parte dei casi è verosimile ipotizzare una dinamica almeno corrispondente al Pil nominale.

In alcuni casi – come ad esempio per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie – le agevolazioni derivano da norme che si sono sovrapposte nel tempo attraverso proroghe e modifiche nell'applicazione (in particolare, con riferimento al numero delle rate utilizzabili in relazione all'età dei

---

<sup>11</sup> Nel 1988 viene introdotto l'obbligo di redazione di un'apposita relazione tecnica per quantificare gli effetti finanziari dei disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o una diminuzione di entrate. Cfr legge n. 362 del 1988, art. 7; la corrispondente disposizione sull'argomento è contenuta attualmente nella legge n. 196 del 2009, art. 17, comma 3.

beneficiari). In tali casi, l'evidenziazione dei criteri di quantificazione delle nuove stime risulta ancora più necessaria.

*Per una migliore valutazione delle informazioni presentate, sarebbe utile che l'elenco delle agevolazioni ed esenzioni di imposta fosse integrato con maggiori informazioni sui criteri di stima degli effetti finanziari.*

*In particolare, al fine di valutare l'evoluzione attesa degli effetti finanziari, sarebbe utile affiancare le informazioni relative al triennio di previsione con l'indicazione dei dati di consuntivo per l'esercizio precedente (effettivi o, qualora non disponibili, stimati), nonché – in caso di riduzioni o esenzioni permanenti – il tasso di evoluzione che la voce ha avuto in almeno 3-5 esercizi precedenti.*

*L'analisi risulterebbe più valida se proiettata in termini dinamici nel triennio di riferimento.*

Le agevolazioni contenute nei provvedimenti più recenti (ovvero i decreti-legge nn. 40 e 78 del 2010) tengono correttamente conto del meccanismo di saldo/acconto; per quelle introdotte in tempi più lontani, il citato meccanismo è andato a regime e quindi non risulta influenzare il minor gettito.

Dall'analisi delle voci emerge poi che nella tavola in esame si è tenuto conto, per alcune disposizioni, solo degli effetti diretti e non degli effetti indiretti (in termini per esempio di allargamento della base imponibile in presenza di agevolazioni riguardanti le accise). Si nota peraltro qualche semplificazione – e conseguentemente imprecisione – nell'attribuzione delle minori entrate alle specifiche imposte oggetto dell'agevolazione (v. la voce 239, che attribuisce interamente all'IRES le minori entrate che la relazione tecnica associava ad IRES e IRAP insieme).

Si evidenzia infine che alcune voci comprese nella tabella recano una quantificazione pari a 0, per altre si evidenzia la dizione "Perdita di gettito non rilevante", per altre ancora si indica "Stima compresa nel punto...".

*L'allegato non fornisce indicazioni sulla differenza metodologica delle fattispecie elencate, soprattutto in relazione alle voci per cui la perdita di gettito viene stimata pari a 0, rispetto a quelle per cui si indica una perdita trascurabile.*



### 2.3. I problemi di individuazione del *benchmark*

Come visto nel paragrafo 1, l'OCSE definisce *tax expenditures* quelle misure che producono un allontanamento da un *benchmark* rappresentato dalla *basic tax structure*, cioè dalla base di riferimento dell'imposta analizzata.

Per sviluppare un esame più approfondito del fenomeno delle spese fiscali in Italia sarebbe pertanto opportuno effettuare una ulteriore analisi dell'allegato A, finalizzato a identificare le misure di deduzione/detrazione/riduzione, che sembrano riflettere un aspetto costitutivo del tributo, differenziandole da quelle che rappresentano una misura particolare destinata a realizzare funzioni pubbliche diverse da quelle sottostanti alla istituzione di una determinata imposta.

*La legge di contabilità stabilisce che, con il ddl di bilancio, siano elencate le misure di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio. Essa adotta, pertanto, un criterio informativo che privilegia le misure che comportano minor gettito, senza porre il tema dell'identificazione del benchmark alla base della compilazione dell'elenco. L'allegato A è coerente con tali prescrizioni.*

*La proposta di ampliare i criteri analitici anche agli aspetti di benchmark mira a stimolare la prospettiva di ulteriori approfondimenti sul tema. E' utile segnalare che tali approfondimenti potrebbero diventare necessari qualora entrasse in vigore quanto prescritto dalla proposta di direttiva sui Requisiti minimi di bilancio (COM(2010)523) attualmente in discussione in sede europea.*

Come sottolineato dall'OCSE, l'identificazione del *benchmark* rispetto a cui valutare le politiche di allontanamento rappresenta un compito complesso; la valutazione deve essere effettuata caso per caso, senza un nitido modello classificatorio. Parametri per la valutazione possono essere identificati nella temporaneità della disposizione o nella parzialità della platea interessata, anche se tali variabili non costituiscono elementi univoci. Altro elemento potrebbe essere quello della possibilità di individuare una finalità specifica della disposizione di esenzione o detrazione diretta ad una precisa platea di beneficiari e non specificamente riconducibile alla esigenza di disegnare correttamente l'imposta. L'allegato A allo Stato di previsione delle entrate del bilancio per il 2011-2013 presenta numerose esempi della problematica illustrata.

L'esempio più evidente è quello connesso con la tassazione sul reddito delle persone fisiche. La detrazione per i dipendenti (inserita nell'allegato A

in quanto detrazione di imposta) rappresenta una misura permanente, incardinata nel TUIR e caratterizzante la definizione dell'IRPEF. L'origine della misura nasce dall'esigenza di procedere alla definizione di una base imponibile per i redditi da lavoro dipendente che tenga conto (pur senza consentire una elencazione puntuale, come per quelli da lavoro autonomo) dei costi di produzione del reddito. Analoghe considerazioni possono essere svolte sul minor gettito connesso con i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali il TUIR prevede un trattamento diverso da quelli ordinari, in virtù di una specificità che appare immanente alla stessa definizione di reddito da lavoro ai fini del prelievo obbligatorio. Entrambi i casi sembrerebbero poter essere qualificati come aspetti che rientrano nella definizione della base di riferimento dell'imposta o nel *benchmark* e quindi non essere compresi in una definizione stretta di *tax expenditures*.

Diverso sembrerebbe il caso delle misure di minor prelievo connesse con le polizze previdenziali, con le spese veterinarie, i mutui per l'acquisto della prima casa, etc. Tali misure, pur essendo inserite in via permanente nel TUIR e rivolte alla universalità dei contribuenti IRPEF, sembrerebbero corrispondere ad una definizione di allontanamento da un *benchmark*, poiché il minore versamento sembrerebbe connesso con obiettivi diversi da quelli legati ad una corretta definizione dell'imposta.

Altro esempio interessante contenuto nell'allegato A è rappresentato dall'inclusione (tra le riduzioni di aliquota) della IVA connessa con i beni soggetti alla aliquota del 4 e 10 per cento. In tal caso occorrerebbe valutare se la previsione di aliquote ridotte per alcuni beni sancita dalla stessa normativa di riferimento europea<sup>12</sup> faccia sì che il minor gettito connesso con tale previsione sia considerato una *tax expenditure* oppure no.

Anche con riferimento alla riduzione dell'IRAP (cd. cuneo fiscale, inserita tra le deduzioni fiscali), il complesso dei soggetti passivi interessati (tutti i soggetti IRAP, eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa), il regime di permanenza della deduzione, la generalità delle spese dedotte dalla base imponibile (i costi del personale) farebbero pensare che si tratti di una modifica strutturale del sistema di prelievo, che non di una forma agevolativa specifica riconducibile ad una spesa fiscale.

---

<sup>12</sup> La cui individuazione è lasciata alla determinazione degli Stati membri e nel caso italiano stabilite pari al 4 e al 10 per cento.

### 3. Analisi delle *tax expenditures*

Il presente paragrafo riporta i risultati delle analisi effettuate sulle spese fiscali riportate nel bilancio per il 2011.

La tabella 2 riporta i principali indicatori relativi alle *tax expenditures* del contesto italiano. Possiamo osservare come la percentuale rispetto al PIL si attesti all'11,72 per cento nel 2011 e scenda all'11,30 per cento nel 2013. Per quanto riguarda la percentuale rispetto alle entrate tributarie totali, il valore scende dal 19,20 per cento del 2011 al 17,77 per cento del 2013.

*A tale riguardo, si fa osservare come il decremento osservato sia da attribuirsi alle ipotesi adottate relativamente alle proiezioni triennali sulle agevolazioni considerate, secondo i criteri già esposti nel paragrafo 2.2.*

La tabella 3 riporta la quantificazione delle agevolazioni aggregate per **tipologia di tributo**. Al primo posto, con 89 miliardi di minor gettito (62,2 per cento del totale), si posiziona l'*IRPEF*; a seguire si trova l'*IVA*, il cui valore in termini di riduzione del prelievo, è stabilmente collocato sui 37,9 miliardi annui (26,5 per cento). Più modeste le riduzioni di gettito connesse con l'*IRAP* e l'*IRES*, rispettivamente 5,3 miliardi (3,8 per cento) e 2,3 miliardi (1,7 per cento).

La tabella 4 riporta l'elenco delle agevolazioni aggregate per **natura dell'agevolazione**. Si può osservare come lo strumento di gran lunga più adoperato sia quello della *detrazione*, che da sola comporta un minor gettito pari a 64 miliardi annui (44,9 per cento del totale). Frequente è, poi, il ricorso alla *riduzione d'aliquota*, che causa un minor gettito pari a 43 miliardi (30,5 per cento) e quello alla *riduzione di base imponibile*, con un minor gettito di 15 miliardi (10,7 per cento).

La tabella 5 riporta la quantificazione delle agevolazioni, aggregate per **settore di intervento**. Si ricorda che tale aggregazione deriva da una operazione di classificazione operata sulla base di una elaborazione soggettiva delle informazioni fornite dall'allegato A, basata su alcuni criteri mutuati dall'OCSE (cfr. paragrafo 2.1). È immediato notare come i numeri di maggiore impatto siano riconducibili al settore del *Lavoro*, al quale vengono destinati circa 58 miliardi di euro annui (circa il 41 per cento del totale). La voce più consistente di questa categoria – e in assoluto tra tutte le categorie – è quella riferita alla detrazione per lavoro dipendente e altri

redditi assimilati, prevista dall'art. 13, commi 1-5 TUIR, che da sola produce una riduzione pari a circa 43 miliardi di euro. Segue poi la riduzione dell'imponibile IRPEF per i lavoratori dipendenti contenuta nell'art. 51, commi da 2 a 8-*bis*, TUIR, che genera un minor gettito pari a 13,5 miliardi.

Seguono le agevolazioni previste in favore del settore *Sociale*, dove la perdita di gettito annuale si pone poco al di sotto di 50 miliardi di euro (circa il 35 per cento rispetto al gettito totale). Per questa categoria, gli effetti di maggior rilievo sono riconducibili all'esistenza di aliquote IVA agevolate sui beni indicati nelle sezioni II (aliquota al 4 per cento) e III (aliquota al 10 per cento) del DPR n. 633 del 1972. Sempre in questa categoria si segnalano anche le forme di agevolazione fiscale per l'acquisto dell'abitazione principale (deduzioni e detrazioni IRPEF e riduzioni d'aliquote sulle imposte catastali ed ipotecarie) e quelle sui trattamenti pensionistici.

Il settore *Famiglia* presenta misure di intervento che provocano una riduzione del gettito poco al di sopra dei 14 miliardi di euro (circa il 10,2 per cento del totale). Tra le disposizioni agevolative che maggiormente determinano questo risultato vanno ricordate le forme di detrazione sull'IRPEF relative a spese sostenute per familiari a carico e per gli assegni al coniuge.

L'ammontare delle forme agevolative per il settore *Attività produttive e investimenti* si colloca poco al di sotto dei 10 miliardi di euro (circa il 6,8 per cento del gettito totale). Tra di queste ricordiamo il cuneo fiscale sull'IRAP – concesso al fine di incentivare la competitività delle imprese attraverso la riduzione della differenza tra il costo del lavoro a carico dell'azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore – e le varie misure di agevolazioni per i trasporti pubblici e privati (cfr. paragrafo 2.1). Queste ultime provocano una riduzione del gettito quantificabile in circa 2,4 miliardi di euro e si concretizzano sostanzialmente in forme d'esenzione dall'accisa sui carburanti usati per lo svolgimento dell'attività di trasporto<sup>13</sup>.

Le tabelle 6 e 7 presentano il numero delle agevolazioni per tipologia di tributo e natura dell'agevolazione. Per quanto riguarda la tipologia di tributo, possiamo notare come siano i tributi diretti a vantare la maggior parte delle misure d'intervento, poiché l'IRPEF e l'IRES, assieme, fanno contare 158 interventi, pari a 65,3 per cento del totale. Seguono le accise, cui vengono destinate 26 misure (10,7 per cento), riferite soprattutto alle forme d'esenzione sui carburanti utilizzati nelle attività agricole e nel settore dei trasporti.

---

<sup>13</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, l'esenzione sull'accisa per le imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio, esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto.

La tabella 8 espone il numero delle agevolazioni per settore di intervento. In tale ambito, le categorie *Sociale* e le *Attività produttive* fanno registrare insieme più della metà (56,2 per cento) delle forme agevolative concesse dal sistema tributario. Da notare, invece, come il settore *Lavoro* – che assorbe in termini quantitativi la maggior parte di gettito – faccia contare 13 misure.

*Le indicazioni sulla numerosità delle forme agevolative sono da leggere congiuntamente alle informazioni sugli importi e sembrerebbero indicare una differenza significativa nella frammentazione degli interventi sia tra i vari settori che sottosettori. Infatti, si può notare come, relativamente al settore Lavoro, si abbiano poche misure e un elevato ammontare complessivo, mentre per il settore Attività produttive interventi di importo modesto risultino essere frammentati su un numero elevato di misure. Le cause di tale diversità sembrerebbero richiedere maggiori approfondimenti.*

Tab. 2: tax expenditures – principali indicatori.

	2011	2012	2013
Totale tax expenditures	143.276,33	142.283,42	142.630,17
Percentuale del PIL	11,72	11,49	11,30
Percentuale entrate tributarie	31,39	29,63	28,65
Percentuale entrate finali	19,20	18,31	17,77

Tab. 3: quantificazione delle agevolazioni per tipologia di tributo.

Tipologia di tributo	2011	%	2012	%	2013	%
IRPEF	89.047,6	62,2	88.553,0	62,2	88.617,8	62,1
IVA	37.963,3	26,5	37.963,3	26,7	37.963,3	26,6
IRAP	5.392,7	3,8	5.392,7	3,8	5.392,7	3,8
ACCISA	3.531,3	2,5	3.531,3	2,5	3.531,3	2,5
IRES	2.395,4	1,7	2.153,1	1,5	2.202,1	1,5
Imposta sostitutiva	1.816,8	1,3	1.560,7	1,1	1.793,7	1,3
Imposte ipotecarie, catastali, bollo, registro	1.584,7	1,1	1.584,7	1,1	1.584,7	1,1
Imposta sulle assicurazioni	1.200,0	0,8	1.200,0	0,8	1.200,0	0,8
Contributi previdenziali ed assistenziali	83,1	0,1	83,1	0,1	83,1	0,1
Tasse sulle concessioni governative	41,5	0,0	41,5	0,0	41,5	0,0
<i>di natura plurima</i>		0,0		0,0		0,0
Imposta sostitutiva / IVA	142,5	0,1	142,5	0,1	142,5	0,1
Imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
IRPEF/IRES	26,5	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0
Qualsiasi tassa e imposta indiretta	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>143.276,3</b>	<b>100,0</b>	<b>142.283,4</b>	<b>100,0</b>	<b>142.630,2</b>	<b>100,0</b>

Tab. 4: quantificazione delle agevolazioni per natura dell'agevolazione.

Natura dell'agevolazione	2011	%	2012	%	2013	%
Detrazione	64.314,9	44,9	63.828,5	44,9	63.938,8	44,8
Riduzione di aliquota	43.682,6	30,5	43.356,5	30,5	43.589,5	30,6
Riduzione di imponibile	15.269,8	10,7	15.269,7	10,7	15.232,1	10,7
Esenzione	9.964,0	7,0	9.964,0	7,0	9.964,0	7,0
Deduzione	8.943,0	6,2	8.847,4	6,2	8.888,4	6,2
Credito di imposta	1.095,7	0,8	1.012,9	0,7	1.012,9	0,7
Esclusione	4,4	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
<i>di natura plurima</i>		0,0		0,0		0,0
Esenzione / Riduzione di aliquota	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>143.276,3</b>	<b>100,0</b>	<b>142.283,4</b>	<b>100,0</b>	<b>142.630,2</b>	<b>100,0</b>

Tab. 5: quantificazione delle agevolazioni per settore di intervento.

Settore d'intervento	2011	%	2012	%	2013	%
<b>Agricoltura e pesca</b>	<b>1.559,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1.559,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1.559,6</b>	<b>1,1</b>
Gasolio agricolo	809,0		809,0		809,0	
Regime speciale IVA	297,3		297,3		297,3	
Regime speciale IRAP	192,7		192,7		192,7	
Contributi previdenziali	83,1		83,1		83,1	
Proprietà agricola	58,2		58,2		58,2	
Regime speciale IRPEF	48,0		48,0		48,0	
Altro	41,3		41,3		41,3	
Beni strumentali aree svantaggiate	30,0		30,0		30,0	
<b>Ambiente e autoveature</b>	<b>1.675,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1.374,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1.335,3</b>	<b>0,9</b>
Riqualificazione energetica edifici	1.043,8		743,9		704,2	
Veicoli non inquinanti	451,0		449,6		450,0	
Energia elettrica	107,9		107,9		107,9	
Riscaldamento	69,9		69,9		69,9	
Altro	3,3		3,3		3,3	
Energia alternativa	0,0		0,0		0,0	
<b>Attività produttive e investimenti</b>	<b>9.736,3</b>	<b>6,8</b>	<b>9.445,2</b>	<b>6,6</b>	<b>9.530,4</b>	<b>6,7</b>
Cuneo fiscale - IRAP	5.200,0		5.200,0		5.200,0	
Agevolazione trasporti	2.414,2		2.414,2		2.414,2	
Società cooperative	784,7		784,7		784,7	
Incentivi a settori specifici	423,7		153,4		230,6	
Incentivi per alti consumi energetici	301,3		301,3		301,3	
Credito d'imposta investimenti aree svantaggiate	200,0		200,0		200,0	
Contribuenti minimi	142,5		142,5		142,5	
Nuove iniziative imprenditoriali	138,8		138,8		138,8	
Altro	67,4		60,4		68,4	
Zone franche urbane	50,0		50,0		50,0	
Studi professionali associati	13,8		0,0		0,0	
<b>Edilizia e mercati immobiliari</b>	<b>3.416,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3.362,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3.704,1</b>	<b>2,6</b>
Detrazione 36% ristrutturazioni edilizie	1.872,2		1.818,3		1.927,3	
Deduzione Irpef canoni di locazione	1.085,0		1.085,0		1.085,0	
Aliquota IVA agevolata per ristrutturazioni edili	523,0		523,0		523,0	
Altro	110,8		110,8		110,8	
Sostitutiva su terreni edificabili	-175,0		-175,0		58,0	
<b>Famiglia</b>	<b>14.614,3</b>	<b>10,2</b>	<b>14.603,8</b>	<b>10,3</b>	<b>14.608,3</b>	<b>10,2</b>
Familiari a carico	12.389,3		12.378,8		12.383,3	
Deducibilità assegno al coniuge	2.152,9		2.152,9		2.152,9	
Altro	72,1		72,1		72,1	
<b>Istruzione-cultura</b>	<b>541,5</b>	<b>0,4</b>	<b>541,5</b>	<b>0,4</b>	<b>541,5</b>	<b>0,4</b>
Sostegno all'istruzione	340,7		340,7		340,7	
Agevolazioni immobili per uso culturale	180,2		180,2		180,2	
Associazioni	11,7		11,7		11,7	
Agevolazioni per borse di studio	7,9		7,9		7,9	
Altro	1,0		1,0		1,0	
<b>Lavoro</b>	<b>58.257,8</b>	<b>40,7</b>	<b>58.002,0</b>	<b>40,8</b>	<b>57.954,0</b>	<b>40,6</b>
Detrazione per lavoro dipendente	42.899,0		42.899,0		42.899,0	
Riduzione imponibile su lavoro dipendente	13.500,0		13.500,0		13.500,0	
Redditi tassazione separata	1.449,0		1.449,0		1.449,0	
Premi di produttività	255,8		0,0		0,0	
Altro	104,0		104,0		56,0	
Tassazione redditi assimilati	50,0		50,0		50,0	
<b> Mercati finanziari</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3.150,0</b>	<b>2,2</b>
Sostitutiva su mutui	1.700,0		1.700,0		1.700,0	
Agevolazioni su assicurazioni	1.449,0		1.449,0		1.449,0	
Altro	1,0		1,0		1,0	
<b>Relazioni intergovernative</b>	<b>324,5</b>	<b>0,2</b>	<b>324,5</b>	<b>0,2</b>	<b>324,5</b>	<b>0,2</b>
Soggetti non residenti	205,5		205,5		205,5	
Agenti diplomatici	119,0		119,0		119,0	
<b>Ricerca</b>	<b>145,1</b>	<b>0,1</b>	<b>75,1</b>	<b>0,1</b>	<b>75,1</b>	<b>0,1</b>
Tessile	70,0		0,0		0,0	
Agevolazioni opere dell'ingegno	46,0		46,0		46,0	
Altro	29,1		29,1		29,1	
<b>Sociale</b>	<b>49.855,3</b>	<b>34,8</b>	<b>49.844,9</b>	<b>35,0</b>	<b>49.847,3</b>	<b>34,9</b>
Beni ad aliquota IVA 10%	23.240,0		23.240,0		23.240,0	
Beni ad aliquota IVA 4%	13.711,0		13.711,0		13.711,0	
Abitazione principale	4.987,1		4.987,1		4.987,1	
Trattamenti previdenziali agevolati	3.760,6		3.760,6		3.760,6	
Agevolazioni su spese sanitarie	2.396,0		2.396,0		2.396,0	
Incentivi per polizze assicurative e previdenziali	969,7		969,7		969,7	
Associazioni	524,1		524,1		524,1	
Agevolazione per invalidità	167,8		167,8		167,8	
Locazioni agevolate	64,8		56,4		58,8	
Altro	34,2		32,3		32,3	
Calamità naturali	0,0		0,0		0,0	
<b>Totale complessivo</b>	<b>143.276,3</b>	<b>100,0</b>	<b>142.283,4</b>	<b>100,0</b>	<b>142.630,2</b>	<b>100,0</b>

Tab. 6: numero di agevolazioni per tipologia di tributo.

<b>Tipologia di tributo</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
IRPEF	88	36,4
IRES	70	28,9
ACCISA	26	10,7
Imposte ipotecarie, catastali, bollo, registro	20	8,3
Imposta sostitutiva	11	4,5
IVA	9	3,7
Tasse sulle concessioni governative	5	2,1
IRAP	3	1,2
Contributi previdenziali ed assistenziali	1	0,4
Imposta sulle assicurazioni	1	0,4
Qualsiasi tassa e imposta indiretta	1	0,4
<i>di natura plurima</i>		0,0
IRPEF/IRES	4	1,7
IRPEF / IRAP	1	0,4
Imposte sui redditi / IRAP / ICI / contributi previdenziali	1	0,4
Imposta sostitutiva / IVA	1	0,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>242</b>	<b>100,0</b>

Tab. 7: numero di agevolazioni per natura dell'agevolazione.

<b>Natura dell'agevolazione</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Esenzione	62	25,6
Riduzione di aliquota	41	16,9
Deduzione	40	16,5
Detrazione	38	15,7
Riduzione di imponibile	30	12,4
Credito di imposta	24	9,9
Esclusione	2	0,8
Riduzione di imposta	1	0,4
<i>di natura plurima</i>		0,0
Esenzione / Riduzione di aliquota	3	1,2
Detrazione / Deduzione	1	0,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>242</b>	<b>100,0</b>

Tab. 8: numero di agevolazioni per settore di intervento.

<b>Settore d'intervento</b>	<b>2011</b>	<b>%</b>
Sociale	75	31,0
Attività produttive e investimenti	61	25,2
Agricoltura e pesca	20	8,3
Istruzione-cultura	20	8,3
Edilizia e mercati immobiliari	13	5,4
Lavoro	13	5,4
Ambiente e autovetture	10	4,1
Famiglia	10	4,1
Mercati finanziari	7	2,9
Relazioni intergovernative	7	2,9
Ricerca	6	2,5
<b>Totale complessivo</b>	<b>242</b>	<b>100,0</b>



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>